



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 29/05/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO - AI SENSI ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000 - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO N. 3535/2024

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **19:47** nella sede comunale, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, e si è riunito il Consiglio Comunale. All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

SQUERI FRANCESCO	Presente	MARTINELLI ELEONORA	Presente
BATTOCCHIO ANDREA	Presente	MASSERA GUIDO	Presente
BRUSCHI STEFANIA	Assente	MASSERA LUCA	Presente
COMINETTI ROBERTO	Presente	MONTANARI ALBERTO	Assente
CONTINI FLAVIA	Presente	MULINACCI ARMANDO	Presente
CURTI ENRICO UGO GUIDO	Presente	PANACCIO ANTONIO	Presente
DEL VESCOVO ANNA MARIA	Presente	PAPETTI CHIARA	Presente
FALBO GINA LAURA	Presente	SAVIO TOMMASO	Assente
FANTINELLI MATTEO	Presente	SINATORI MARTINA PAOLA	Presente
FIORITO GIUSEPPE	Presente	SOLIMENA ENRICO	Presente
FORENZA NICOLA	Presente	ZAMBERLETTI ELISABETTA	Presente
GAMBETTI ROBERTO	Presente		
GINELLI GIANFRANCO	Assente		
MADDE' MAURIZIO	Assente		

Totale Presenti N. 20

Totale Assenti N. 5

Risultano presenti gli Assessori: Barone Carlo Salvatore, Marzani Valentina, Mistretta Massimiliano, Resta Valeria, Taverniti Achille, Zuin Massimo Giovanni.

Il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. GAMBETTI ROBERTO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la Presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Deliberazione N. 26 del 29/05/2025

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri sono riprodotti testualmente nell'apposita trascrizione di seduta)

Il Presidente fa presente che la proposta di deliberazione è già stata illustrata dall'Assessore Taverniti con il punto n. 8 dell'ordine del giorno e se non ci sono interventi si passa alla votazione della delibera.

Dopodichè il Presidente chiude la seduta di Consiglio Comunale alle ore 00:28.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sez. 8, con la sentenza n. 3535/2024, esecutiva, allegata al presente provvedimento e non soggetta a pubblicazione, ha condannato il Comune di San Donato Milanese al pagamento delle spese del giudizio tributario, liquidate in euro 400,00;

Considerato che in caso di omessa indicazione in Sentenza degli accessori di legge, gli stessi sono da ritenersi dovuti (Ordinanza n. 21848/2022 emessa dalla Corte di Cassazione). Pertanto, IVA e CPA, sono importi da riconoscere per legge al professionista, unitamente al rimborso delle spese generali: "il rimborso delle spese generali spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione ex lege, dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza" (Ordinanza n. 3970/2018 emessa dalla Corte di Cassazione);

Visto il preavviso di parcella n. 91-2/2024 emessa in data 04.09.2024 dallo studio legale dell' Avvocato Prof. A. Vito Martielli, con sede legale a Bari in Corso Vittorio Emanuele 60, P.I. 03279680726, a seguito della suddetta sentenza, per un importo di euro 491,65 comprensiva di IVA e oneri di legge a carico della Società Dedalo srl per la difesa in giudizio;

Considerato:

- che la Società Dedalo srl, intestataria del preavviso di parcella, è tenuta al pagamento totale delle spese sopra riportate in favore dell'Avvocato Vito A. Martielli;
- che il Comune di San Donato Milanese quale ente soccombente è tenuto al rimborso delle spese di giudizio in favore della Società Dedalo srl comprensive delle spese accessorie al netto dell'IVA, già contabilizzata fiscalmente dalla Società stessa, per un importo totale di euro 478,40;

Richiamato l'art. 194, comma 1, del TUEL secondo cui gli Enti locali, con Deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) Sentenze esecutive;
- b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art.114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000, sulla base degli elementi scaturenti dalla documentazione acquisita al prot. n. 39055 del 11/09/2024;

Dato atto che la Corte dei Conti si è più volte espressa in merito alla configurazione dell'istituto contabile del debito fuori bilancio disciplinato dall'art. 194 del D.L.vo nr. 267 del 2000, affermando che "il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale. In altre parole, di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'Ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito;

Dato atto altresì che la somma di denaro da riconoscere come debito fuori bilancio, derivante dalla suindicata sentenza esecutiva quantificati in complessivi euro 478,40 trova copertura finanziaria al capitolo cap 110023/0 del corrente bilancio, denominato fondo rischi soccombenze;

Visto l'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma1, del TUEL, espresso con verbale n. 78 in data 15/04/2025;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti:	n.	20
Votanti:	n.	20
Favorevoli:	n.	20 (Battocchio, Sinatori, Papetti, Massera L., Massera G., Fantinelli, Forenza, Falbo, Squeri, Gambetti, Panaccio, Contini, Zamberletti, Solimena, Martinelli, Fiorito, Cominetti, Del Vescovo, Mulinacci, Curti)
Contrari:	n.	-
Astenuti:	n.	-

espressi in forma palese

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e costituenti parte integrante ed imprescindibile del presente provvedimento:

1. di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del seguente debito fuori bilancio: euro 478,40 al netto dell'IVA già contabilizzata dalla parte vittoriosa, comprese le spese accessorie come specificate in premessa per sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado n. 3535/2024, nella quale il Comune di San Donato Milanese viene condannato alla rifusione delle spese per il giudizio nel quale è stato dichiarato soccombente;

2. di dare atto che il debito in oggetto trova adeguata copertura nel capitolo 110023/0 denominato fondo rischi soccombenze nel bilancio 2025;
3. di dare atto che l'importo necessario alla liquidazione delle spese di cui alla sentenza sarà impegnato con successiva determinazione del Dirigente competente, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente;
4. di precisare che il documento acquisito al prot. n. 39055 del 11/09/2024 pur costituendo parte integrante della presente deliberazione, non è soggetto a pubblicazione nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e dei principi di pertinenza, necessità e non eccedenza cui deve, in ogni caso, sempre attenersi il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. di disporre l'invio del presente provvedimento agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
GAMBETTI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA